



Imposta di bollo assolta
dall'impresa in modalità
telematica per € 40,00
(art. 18 comma 10 DLgs
36/2023).

COMUNE DI CAVEDINE

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto:

Lavori di ampliamento ed efficientamento impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavedine (legge 27 dicembre 2019, n. 160)..

CUP: E72E23000400007 CIG: A0065C7E13

✎ * ✎

TRA

SPANO' MAURIZIO,

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Cavedine, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Cavedine con sede legale in via XXV Aprile n.26 – Cavedine (TN), autorizzato a rogare il contratto in forma privata nell'interesse del Comune di Cavedine con Delibera di Giunta Comunale n. 131 d.d. 24/10/2022.

E

VISCARDI GIULIO,

nato a Trento il 11/05/1967, Legale rappresentante dell'impresa Elettrogroup s.n.c. con sede legale in via S. Pietro, 8/D - Madruzzo (TN) p.iva – C.F. 02347450229.

PREMESSO CHE

1. In data 26/07/2023 con Delibera di Giunta comunale n.122/2023 è stata registrata l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo presentato a firma del p.i. Carlini Paolo dello Studio -Stea Progetto (Arco)-.
2. In data 26/07/2023 con Determina Ufficio Tecnico n.122/2023 è stata registrata l'approvazione in linea economica del progetto esecutivo presentato a firma del p.i. Carlini Paolo dello Studio -Stea Progetto (Arco)-.

3. In data 27/07/2023 è stata pubblicata la gara telematica ad oggetto Confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei Lavori di ampliamento ed efficientamento impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavedine (legge 27 dicembre 2019, n. 160). con numero gara ANAC 9284318 e numero gara MEPAT 119035, fissando il termine di ricezione delle offerte in 15 giorni.
4. In seguito all'espletamento della gara ad oggetto Confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo dei Lavori di ampliamento ed efficientamento impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavedine (legge 27 dicembre 2019, n. 160). di cui sopra l'impresa Elettrogroup s.n.c. con sede legale in via S. Pietro, 8/D - Madruzzo (TN) P.IVA – C.F. 02347450229 avendo la stessa offerto, sull'importo indicato in sede di gara al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale pari a 29,54%, è risultata vincitrice in seguito all'accertamento dei requisiti, come si evince dal verbale di fine gara di data 29/08/2023 prot. n. 8142/2023.
5. In data 30/08/2023 con prot. n. 8142/2023 è stata trasmessa comunicazione di conclusione gara ed avvenuto accertamento della documentazione completa finalizzata alla sottoscrizione del contratto.
6. Con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 140 di data 30/08/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori all'impresa Elettrogroup s.n.c. per l'importo complessivo per lavori di euro € 50.469,83 oltre agli oneri della sicurezza per euro € 705,25 per un totale di euro € 51.175,08 ed IVA del 22% per complessivi euro € 62.433,60.
7. L'Impresa Elettrogroup s.n.c. ha prestato idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare a persone o cose prevedendo, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, un massimale minimo per sinistro di € € 1.500.000,00 sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa (ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 e ss.mm) stipulata con la società Itas mutua SpA.
8. L'impresa aggiudicatrice è esonerata dal deposito della garanzia fideiussoria in forza di quanto disposto dall'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Tra i signori summenzionati si concorda e si stipula quanto segue,

Art. 1

Il Comune di Cavedine, nella persona del Responsabile Ufficio Servizio Tecnico ing. SPANO' MAURIZIO, affida all'Impresa Elettrogroup s.n.c. con sede legale in via S. Pietro, 8/D - Madruzzo (TN) p.iva-CF 02347450229 che, a mezzo del legale rappresentante sig. VISCARDI GIULIO accetta ed assume i lavori di Efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cavedine (Legge 27 dicembre 2019, n 160).

Art. 2

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e conformemente alla documentazione progettuale redatta dal progettista p.i. Carlini Paolo. Con Delibera di Giunta Comunale n. 97/2023 è stato incaricato il tecnico p.i. Carlini Paolo a ricoprire il ruolo di Progettazione esecutiva, Direttore dei Lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza. Gli elaborati progettuali costituiscono parte integrante del contratto, nella forma di allegati dematerializzati, i quali sono stati già consegnati all'impresa per la fase di presentazione dell'offerta che si ritengono pertanto accettati integralmente.

L'impresa Elettrogroup s.n.c. inoltre si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto, a perfetta regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 3

L'impresa Elettrogroup s.n.c. è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia. L'Impresa è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Il Piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto, pur non essendo allegato al presente atto, ed è già stato consegnato all'Impresa unitamente agli elaborati di progetto necessari per la compilazione dell'offerta.

L'Impresa potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze. Le eventuali integrazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante e sarà cura del Responsabile del Procedimento, sentito il Coordinatore per l'esecuzione, esprimersi in merito alle citate integrazioni. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 4

L'impresa Elettrogroup s.n.c. conferma quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta in ordine al ricorso al subappalto, ovvero per l'esecuzione dei lavori in oggetto la stessa non ricorrerà al subappalto.

Art. 5

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Cavedine per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, in € 51.175,08 (cinquantunomilacentosettantacinque/08) ed è di seguito dettagliato: € 50.469,83 oltre ad I.V.A. nella misura di legge per lavorazioni ed € 705,25 oltre ad I.V.A. nella misura di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 29,54% come risulta dal Documento di sintesi dell'offerta.

Tutte le opere, le imposte ed i diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, con esclusione dell'I.V.A., fanno carico all'Impresa assuntrice dei lavori come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Si comunica che il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per l'invio della fattura elettronica è il seguente: UFBCW6 e le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante, che l'Impresa dichiara di conoscere avendone preso visione.

Nel rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 'Tracciabilità flussi finanziari' l'Impresa ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; tali dati devono essere riportati anche nelle fatture unitamente al CUP n. E72E23000400007 e al CIG n. A0065C7E13.

L'impresa si impegna all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, procedendo alle informative di Legge.

Il Comune di Cavedine verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della medesima L. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di cui all'oggetto, è fissato in 17 (diciassette) settimane decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

La penale da applicarsi per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo - imputabile a fatti dipendenti dall'Impresa - oltre il termine previsto di ultimazione dei lavori è pari all'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale, come indicato nel Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dal Comune, a suo insindacabile giudizio, su richiesta espressa dell'Impresa, formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine previsto di ultimazione dei lavori, sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non imputabili all'Impresa e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 124 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

L'Impresa avrà la facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuta al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni del Direttore Lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

Art. 7

L'Impresa si obbliga alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia di assunzione della mano d'opera, di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali e assistenza dei lavoratori, nonché all'applicazione integrale, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto (anche se assunti fuori dalla Provincia di Trento), delle condizioni economiche e normative previste dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriale di lavoro della categoria vigente in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e Scuola Edile di Trento, se dovuta.

A tal fine il legale rappresentante dell'impresa Elettrogroup s.n.c., sig. VISCARDI GIULIO dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'Impresa per i propri dipendenti denuncia retribuzioni conformi a quelle previste dal contratto collettivo provinciale di categoria a decorrere dalla data di inizio dell'attività, e che la stessa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Dichiara inoltre che l'Impresa Elettrogroup s.n.c. con sede legale in via S. Pietro, 8/D - Madruzzo (TN) è in regola con gli obblighi sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Art. 8

Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016 e art. 42 della L.P. 26/1993, non sussistono le condizioni per autorizzare il subappalto relativamente ai lavori indicati in oggetto.

Art. 9

L'impresa aggiudicatrice è esonerata dal deposito della garanzia fideiussoria in forza di quanto disposto dall'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016.

Art. 10

L'impresa aggiudicatrice ha presentato copia della polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/1993 e ss.mm per un importo almeno pari a € 1.500.000,00, al fine di tutelare il Comune verso danni causati a terzi.

L'Impresa ha consegnato al Responsabile del Procedimento idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura della responsabilità che può derivare a persone o cose prevedendo, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, un massimale minimo per sinistro di € 1.500.000,00, stipulata con la società Itas mutua SpA.

Tale copertura assicurativa ha durata fino al 06/10/2023 e dovrà comunque essere rinnovata fino all'approvazione del Certificato di Collaudo di cui all'articolo 24 della L.P. 26/1993 e s.m., o del Certificato di Regolare Esecuzione previsto dall'articolo 25 della medesima L.P.

Le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al Comune di Cavedine alle successive scadenze anniversary.

Art. 11

Le parti si danno reciprocamente atto che i pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative.

Art. 12

Il Comune di Cavedine si riserva la facoltà di far controllare costantemente ad un proprio tecnico la corretta esecuzione delle opere.

Art. 13

E' a carico dell'Impresa l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni del Comune ed alle cose di qualsiasi altra persona o Ente.

Ogni più ampia responsabilità in caso di sinistro ricadrà pertanto sull'Impresa, restando sollevato il Comune ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza. I danni quindi che, per cause dipendenti o per sua negligenza fossero portati ai materiali ed ai lavori compiuti da altre Imprese, saranno risarciti interamente dall'Impresa.

Il sig. VISCARDI GIULIO legale rappresentante dell'impresa Elettrogroup s.n.c. dichiara di avere una perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi di lavoro e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori, e che permangono le condizioni di realizzabilità dell'opera, sulla base del progetto di gara.

Art. 14

Il sig. VISCARDI GIULIO, come sopra generalizzato, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della Società sopra citata, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 'Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia'.

Dichiara, inoltre, di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Cavedine da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 162/2001.

Art. 15

Il sig. VISCARDI GIULIO, come sopra generalizzato, prende atto che, in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previste dal suddetto D.P.R. 'Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165' si estendono anche ai soggetti propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 16

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (imposte, tasse, bolli e diritti), sono a totale carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sul Comune di Cavedine, destinatario delle prestazioni.

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori oggetto del contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, si richiede pertanto la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17

Ai fini del presente contratto il legale rappresentante dell'impresa Elettrogroun s.n.c. con sede legale in via S. Pietro, 8/D - Madruzzo (TN), sig. VISCARDI GIULIO dichiara:

- a. di eleggere il domicilio presso il Comune di Cavedine, via XXV Aprile n. 26;
- b. che in caso di controversia il Foro competente sarà quello di Trento.

Art. 18

Il sig. VISCARDI GIULIO, come sopra generalizzato, dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 'Regolamento generale (Ue) sulla protezione dei dati personali'.

Art. 19

Per quanto non espressamente disciplinato dalle parti, al presente contratto si applicano le seguenti disposizioni: la L.P. 09 marzo 2016 n. 2, la L.P. 10 settembre 1993 n. 26, il D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) e le disposizioni integrative e correttive a seguito del D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.



Le parti dichiarano e riconoscono che il presente atto è conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale di seguito verificata a cura del Responsabile del servizio tecnico del comune di Cavedine ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30.03.2009 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici".

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
ELETTROGROUP S.N.C.

f.to il Legale Rappresentante
VISCARDI GIULIO



COMUNE DI CAVEDINE
IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

ing. SPANO' MAURIZIO